

Auto Basic

Autovetture e Rimorchi Autovetture



**Contratto di assicurazione obbligatoria della
Responsabilità Civile derivante dalla
Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)**

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni)
 - DIP Aggiuntivo R.C.Auto
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- MODULO DENUNCIA SINISTRO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Polizza di assicurazione

per la Responsabilità Civile Autoveicoli

Autovetture e Rimorchi di Autovetture

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Auto Basic"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture, degli Autotassametri e dei Rimorchi Autovetture per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale"). Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ dal rimorchio agganciato al veicolo;
- ✓ durante la sosta di rimorchi con targa propria quando sono staccati dalla motrice.

Estensioni sempre comprese:

- ✓ circolazione del veicolo in aree private;
- ✓ durante la sosta di rimorchi senza targa propria quando sono staccati dalla motrice, anche se derivanti da manovre a mano;
- ✓ guida con patente scaduta a patto che questa venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro
- ✓ danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato.

Garanzia Opzionali: non previste.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Arca, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! partecipazione a gare e competizioni sportive;
- ! circolazione durante l'operatività della sospensione o ritiro della patente;
- ! conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti o della carta di circolazione;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente senza licenza o se non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- ! danni alla pavimentazione stradale;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! circolazione in aree aeroportuali;
- ! dolo del conducente.
- ! mancata restituzione della Carta Verde ad Arca quando la polizza ad essa collegata non è operante.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicate rivalse che vengono indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione R.C.A. ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché nel territorio di Croazia, Andorra, Serbia, Bosnia Erzegovina e Svizzera. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Arca del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia ad Arca entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Dopo aver accettato il preventivo proposto da Arca si può effettuare il pagamento del premio. Il premio deve essere pagato a mezzo bonifico in un'unica soluzione ed è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Una volta incassato il premio Arca invia al contraente la polizza e i documenti assicurativi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza o nella quietanza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi al pagamento del premio. Inoltre, puoi recedere dal contratto in ogni momento, in corso d'anno per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, dandone tempestiva comunicazione ad Arca.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che però non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Polizza di assicurazione

per la Responsabilità Civile Autoveicoli

Autovetture e Rimorchi Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Arca Assicurazioni S.p.A.

AUTO BASIC

12 giugno 2022 – ultimo documento disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it, pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2021, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 148,0 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 67,1 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2021, è pari a € 52,7 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 23,7 milioni, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 150,8 milioni e a € 147,4 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 2,86 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. Si rimanda al sito www.arcassicura.it, nella sezione "Mondo Arca", "Numeri", "Relazione sulla Solvibilità". <http://www.arcassicura.com/opencms/opencms/menu/arca/numeri/solvibilita.html>

Al contratto si applica la legge italiana.




Che cosa è assicurato?


Arca Assicurazioni S.p.A. (di seguito Arca) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti


Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.300.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Garanzie estese	Non vi sono Informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa è assicurato?".

Tipo di guida	<i>Non prevista.</i>
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
<i>Non previste.</i>	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<i>Non previste.</i>	

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è assicurato?”.</i>

 Ci sono limiti di copertura?	
<i>Ad integrazione di quanto riportato nel DIP DANNI sono operanti anche le seguenti limitazioni relativamente a:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> a) <i>nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;</i> b) <i>per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;</i> c) <i>per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;</i> d) <i>dichiarazioni inesatte e retricenti del contraente.</i> 	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<ul style="list-style-type: none"> • Denuncia di sinistro garanzia R.C.A. <i>Deve essere fatta ad Arca entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo Blu).</i> Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.) • Risarcimento Diretto <i>L'assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell'assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente ad Arca utilizzando il Modulo Blu.</i> <i>La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;</i> - <i>dall'incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;</i> - <i>le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card.</i> • Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte <i>In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata (incidente accaduto all'estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l'assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.</i> • Risarcimento del terzo trasportato <i>I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da Arca con attivazione della procedura prevista dall'articolo</i>

	<p>148 del Codice delle Assicurazioni Private.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all'estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private: <ul style="list-style-type: none"> - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia; - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero. • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it). <p>Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con Arca.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus - Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria "Bonus/Malus", il contraente ha la facoltà di offrire a CONSAP (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o ad Arca (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, Arca consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia. - Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di "Risarcimento Diretto", e per conoscere l'importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14, 00198 Roma (www.consap.it).</p> <p>Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di "Responsabilità Civile Autoveicoli" il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l'eventuale termine più lungo previsto per il reato).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?".
Obblighi dell'impresa	<p>Arca nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare e corrispondere l'offerta di risarcimento – o comunicarne i motivi del rifiuto – entro i seguenti termini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il sinistro rientra nella procedura del "Risarcimento Diretto": <ul style="list-style-type: none"> - 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro (Modulo Blu); - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%; 2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria: <ul style="list-style-type: none"> • per i danni alle cose: <ul style="list-style-type: none"> - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni; - 30 giorni se il "Modulo Blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; • per i danni alla persona:

	- 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di Arcai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo Blu".
--	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?" Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Come posso disdire la polizza".



Quando comincia la copertura e quando finisce

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non Presente.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non può essere tacitamente rinnovato.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Come posso disdire la polizza?"
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Come posso disdire la polizza?"



A chi è rivolto questo prodotto?

<p><i>Auto Basic</i> è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autovetture, autotassametri (taxi) e rimorchi di autovetture che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi – riconducibili alla propria responsabilità civile – connessi alla circolazione del veicolo.</p>
--



Quali costi devo sostenere?

La quota percepita in media dall'intermediario è pari al 11,9% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Arca Assicurazioni S.p.A. Funzione Reclami Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com</p> <p>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.</p>
---	--

	<i>Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.</i>
All'IVASS	<p><i>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it.</i></p> <p><i>I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS contengono:</i></p> <p><i>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</i></p> <p><i>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</i></p> <p><i>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</i></p> <p><i>d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</i></p> <p><i>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 09/08/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di conciliazione paritetica <i>Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Arca www.arcassicura.it.</i> • Liti transfrontaliere <i>Per la risoluzione della lite transfrontaliera è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</i>

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><i>Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni – aliquote d'imposta:</i></p> <p><i>- R.C. AUTO: 12,5% (per il D.Lgs. n.68/2011 le province possono modificare l'aliquota RCA, in aumento o diminuzione, nella misura massima del 3.5%).</i></p> <p><i>Le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente e non sono rimborsabili.</i></p>

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO, L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AUTO BASIC

Autovetture e Rimorchi Autovetture



**DESTINATO AL COLLOCAMENTO MEDIANTE
TECNICHE DI VENDITA A DISTANZA**

Ed. 12.06.2022

**Condizioni di Assicurazione
Comprehensive del Glossario**

INDICE

Glossario	p. 3
Sezione A – Norme Comuni	p. 8
Sezione B – RCA Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore	p. 14

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE: residenza anagrafica dell'assicurato.

ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti, come previsto dall'art. 187 del Nuovo codice della strada.

APPLICAZIONE DEL MALUS: peggioramento della classe di merito secondo le regole evolutive precisate nella sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri a seguito del pagamento di un sinistro con responsabilità principale o del pagamento di più sinistri con responsabilità paritaria, la cui percentuale di responsabilità, cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, è pari o superiore al 51%.

APPROPRIAZIONE INDEBITA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'articolo 646 Codice Penale.

AREA RISERVATA: area predisposta sul sito internet dell'impresa che consente ai soggetti legittimati di accedere alle informazioni inerenti alle loro coperture assicurative e/o di prendere visione dell'attestato di rischio.

ASSICURATO: il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile dalla circolazione è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO (Attestato di rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che, in occasione di ogni scadenza annuale, ogni Compagnia di Assicurazione rilascia per via telematica al Contraente se persona diversa all'avente diritto

AVENTE DIRITTO: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria).

BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO:

la banca dati elettronica, sotto il controllo di IVASS, che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

BONUS/MALUS: formula tariffaria per la copertura del rischio R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria - cumulata pari o superiore al 51% raggiunta nel periodo di osservazione, secondo le regole evolutive fissate dalla Società con la vigente tariffa.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: documento che attesta la presenza della copertura RCA obbligatoria. In seguito alla Circolare n. 300/A/5931/16/106/15, dell'1 settembre 2016 del Ministero dell'Interno conseguente al provvedimento IVASS n.41 del 22 dicembre 2015, in sede di controllo da parte degli organi di Polizia Stradale può essere esibito anche in forma digitale o come stampa non originale del formato digitale stesso.

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE (EX CARTA VERDE): certificato che estende la copertura assicurativa RCA alla circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale tra i Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace Assicurazione RCA nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'Assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente

negli altri paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

La Società ha facoltà di non prestare la copertura assicurativa in alcuni paesi (in tal caso la casella con la sigla del paese risulterà barrata). Dal mese di luglio 2020 il Certificato Internazionale di Assicurazione viene emesso in bianco e nero e non più su modulo di colore verde.

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU): classe alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale al fine di permettere il confronto tra le offerte assicurative R.C. Auto.

CLASSE DI MERITO AZIENDALE: classe interna (o anche classe Arca) di una scala di valutazione elaborata dalle singole imprese e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il livello di rischio e determinare il premio di polizza.

CODICE DELLA STRADA (C.d.S.): Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

CODICE IUR (Identificativo Univoco di Rischio): codice riportato nell'Attestato di Rischio che permette di abbinare ogni singolo veicolo al relativo proprietario/avente diritto

CONTRAENTE: chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DANNI INDIRETTI: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI E DIRETTI: danni inerenti la materialità della cosa assicurata e derivanti dall'azione diretta dell'evento garantito.

DANNO TOTALE: perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

DENUNCIA: avviso dato dall'assicurato ad Arca Assicurazioni nel caso in cui si verifichi un sinistro.

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE: documenti cartacei rilasciati dalla Compagnia che attestano la copertura assicurativa RC Auto (Certificato di Assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione).

EBBREZZA ALCOLICA: stato di ubriachezza conseguente all'uso di bevande alcoliche come previsto dall'art.186 del Nuovo Codice della Strada.

EFFETTO: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

FAMIGLIARE: persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato.

FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE: informazione riportata nell'attestato di rischio e relativa alle franchigie maturate in seguito a sinistri RCA, e non ancora corrisposte dal Contraente all'assicuratore (numero e importi).

FURTO: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP (ad oggi IVASS) dal 1° gennaio 2013.

LEGGE (o DECRETO): Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private” (CAP).

LIQUIDAZIONE: procedura con la quale Arca Assicurazioni determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO:

utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MASSIMALE: somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri (RCA); il massimale può essere unico o bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose).

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE: massimale di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198. Tale massimale, introdotto dal 12 giugno 2012 è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale ai sensi dell'art. 128 del Codice delle Assicurazioni. In caso di sinistro la garanzia RCA è prestata applicando il massimale bipartito in vigore alla data di accadimento del sinistro.

MINIMO NON INDENNIZZABILE: Importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestato di rischio dei sinistri eventualmente provocati.

POLIZZA: documenti che provano l'assicurazione e che si compongono della scheda di polizza del Set Informativo e di eventuali altri documenti rilasciati dalla Società (es. appendici, quietanze di rinnovo) i quali regolano i rapporti tra la Società, l'assicurato e il contraente.

PREMIO: importo che il Contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere efficace la polizza assicurativa.

PREMIO NETTO o PREMIO IMPONIBILE: somma dovuta dal Contraente alla Società al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia sulle Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

PROPRIETARIO: intestatario al P.R.A. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatore in caso di locazione finanziaria.

R.C.A. (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO): copertura assicurativa obbligatoria che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del Massimale previsto dalla polizza.

REGOLAMENTI: complesso delle norme attuative di LEGGE.

REGOLE EVOLUTIVE: modalità definite da Arca Assicurazioni per le classi aziendali, e da IVASS per le classi CU, che disciplinano l'evoluzione della classe di merito nel tempo.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La “responsabilità principale” dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

RESPONSABILITÀ PARITARIA: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La “responsabilità paritaria” dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell’attestato di rischio.

RESPONSABILITÀ PARITARIA-CUMULATA: è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

RINNOVO: possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.

RISARCIMENTO DIRETTO: nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che, dal 1° febbraio 2007, in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili parzialmente) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

RIVALSA: possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all’assicurato la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SINISTRO: qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro.

S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale.

SOCIETÀ: Arca Assicurazioni S.p.A.

TARIFFA: modalità e parametri che Arca Assicurazioni utilizza per stabilire il premio che il Contraente paga.

TARIFFA FISSA: applicabile solo per rimorchi delle autovetture. Non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno dei sinistri.

UNICO CASO ASSICURATIVO: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ASSICURATO: è il valore dei beni assicurati e viene riportato nella scheda di polizza.

VINCOLATARIO: società con la quale il Contraente/Assicurato attiva un finanziamento o un leasing per l’acquisto di un veicolo.

VEICOLO: il mezzo identificato in polizza dal numero di targa/telaio. Non si considerano facenti parte del veicolo gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrezzature installate sul veicolo e strumentali all’attività svolta.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione A – Norme Comuni

Art. 1 – Oggetto del contratto, applicazione del premio e delle Condizioni di Assicurazione

Con il presente contratto la SOCIETÀ garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore che sono state prescelte dal Contraente al momento della conclusione del contratto.

Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della stipulazione del contratto o del rinnovo. Le Condizioni di Assicurazione sono a disposizione presso ogni intermediario o sul sito internet della SOCIETÀ (www.arcassicura.it) dove è possibile anche calcolare un preventivo gratuito.

Il contratto è operante in base a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione salvo eventuali deroghe pattuite con il contraente/assicurato che devono essere appositamente formalizzate e riportate in polizza.

Conflitto di interesse

Nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all'articolo 119-bis, commi 6 e 7, del CAP.

I distributori comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L'obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, (art. 55 commi 1 e 2, Reg. IVASS n. 40/2018).

Art. 2 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il **pagamento del premio** previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora per effetto del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 intervenissero delle variazioni sulle aliquote d'imposta applicabili al contratto, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di regolare eventuali integrazioni di imposta dovute dal Contraente all'atto del pagamento del premio.

Per concludere il contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla SOCIETÀ, ed effettuare il pagamento del premio tramite bonifico.

Nella causale di versamento devono essere sempre indicati:

- cognome e nome del Contraente;
- numero e data di decorrenza del preventivo.

Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione richiesta la SOCIETÀ invierà al Contraente la polizza insieme al certificato e al Certificato Internazionale di Assicurazione (se prevista) in base alle disposizioni di legge in vigore. Il Contraente dovrà restituire alla SOCIETÀ copia della polizza debitamente firmata in tutte le sue parti.

Diritto di ripensamento

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. alla SOCIETÀ e allegando:

1. scheda di polizza in originale;
2. documenti di circolazione in originale;
3. il modulo richiesta di recesso per ripensamento.

Alla ricezione di tali documenti la SOCIETÀ provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N, nonché della frazione di premio relativa al periodo in cui ha avuto effetto.

Art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni

Il premio applicato al contratto è determinato in base ai dati riportati nella scheda di polizza con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente (ad esempio: situazione assicurativa del veicolo ai fini dell'assegnazione della classe di merito, dati tecnici del veicolo, dati anagrafici del proprietario del veicolo o del locatario, ecc.).

Eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono quindi essere **comunicate tempestivamente alla SOCIETÀ** e danno luogo ad una sostituzione di polizza e all'eventuale conguaglio di premio. In tali casi, come ad esempio il caso di cambio di residenza del proprietario del veicolo assicurato, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell'intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio.

a. Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile).

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Qualora Arca abbia riscontrato l'inesattezza di alcuni dati può recedere dal contratto ovvero richiedere al Contraente l'adeguamento del contratto tramite l'integrazione del premio dovuto.

Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile).

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancata comunicazione ad Arca Assicurazioni di eventuali aggravamenti di rischio intervenuti in corso d'anno (art. 1898 del Codice Civile).

b. Diritto di Rivalsa

Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione, nel caso in cui la SOCIETÀ sia comunque tenuta a pagare il risarcimento al terzo in presenza delle predette dichiarazioni inesatte e reticenti, la SOCIETÀ avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del Contraente e dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 della Legge.

Art. 4 – Rinnovo del contratto

Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.

Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il Contraente avesse assicurato il veicolo con altra Compagnia la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

Qualora il Contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto, in assenza di comunicazioni da parte del Contraente il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Art. 5 – Adeguamento del premio

In caso di contratti con durata annuale e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, la SOCIETÀ trasmetterà al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alle modalità per consultare l'attestato di rischio telematico, anche una comunicazione contenente le modalità per procedere con l'eventuale rinnovo del contratto.

Art. 6 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Regno Unito, dell'Andorra, della Serbia, della Bosnia Erzegovina e della Svizzera. L'assicurazione vale inoltre per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali **non risultino barrate sulla Certificato Internazionale di Assicurazione**. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie prestate dalla polizza. La copertura è operante per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è valida la relativa polizza. **Qualora la polizza cessi di**

avere validità o sia sospesa, il Contraente è tenuto a restituire immediatamente alla Società il Certificato Internazionale di Assicurazione.

Art. 7 – Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) la **risoluzione del contratto**;
- b) la **cessione del contratto** di assicurazione all'acquirente;
- c) la **sostituzione del contratto** per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

In caso di risoluzione del contratto il Contraente è tenuto a trasmettere alla SOCIETÀ la documentazione comprovante l'avvenuta vendita o cessione in conto vendita e a restituire ad Arca Assicurazioni i documenti di circolazione in originale. La SOCIETÀ provvederà all'annullamento del contratto rimborsando il rateo di premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo SSN, relativo al periodo di assicurazione residuo. Il rimborso verrà conteggiato a decorrere dalla data in cui la SOCIETÀ riceverà i documenti di circolazione.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente la Società e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

In caso di sostituzione, la garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato di assicurazione relativo al veicolo; in ogni caso il **Contraente è tenuto a restituire alla SOCIETÀ in originale il certificato di assicurazione e il Certificato Internazionale di Assicurazione del veicolo sostituito.**

In tutti i casi di risoluzione sopra riportati, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società rilascerà telematicamente la relativa attestazione dello stato del rischio.

La sostituzione con variazione del proprietario è consentita solo nei seguenti casi e a fronte di esibizione di apposita documentazione da parte del contraente:

- persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto;
- società di persone con trasferimento della proprietà del veicolo dal socio con responsabilità illimitata alla società o viceversa

Qualora il veicolo in conto vendita risulti invenduto, il Contraente potrà stipulare un nuovo contratto al quale verrà assegnata la classe CU precedente alla perdita di possesso.

Conto Vendita:

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso, il Contraente può richiedere l'annullamento del contratto e la SOCIETÀ provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna del veicolo in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di assicurazione e il Certificato Internazionale di Assicurazione .

Art. 8 – Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N. **Il Contraente deve dare notizia alla SOCIETÀ inviando copia della denuncia del furto.** Arca Assicurazioni rinuncia a esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla SOCIETÀ fornendo copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice.

Nel caso di cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società fornendo la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero attestazione di radiazione dal P.R.A.

La cessazione del rischio comporta sempre per il Contraente l'obbligo di fornire la documentazione comprovante l'avvenuta demolizione, distruzione o esportazione del veicolo assicurato e di restituire alla SOCIETÀ **Certificato di Assicurazione e il Certificato Internazionale di Assicurazione.**

Alla ricezione di questi documenti Arca Assicurazioni rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN con decorrenza dalla data di cessazione del rischio.

In assenza di comunicazione in merito alla cessazione del rischio, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.

Art. 10 – Duplicato dei documenti di circolazione

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dei documenti di circolazione, il Contraente dovrà richiedere alla SOCIETÀ per iscritto il rilascio di un duplicato fornendo contestualmente una dichiarazione circa l'evento accaduto.

In caso di deterioramento, invece, il Contraente dovrà restituire alla SOCIETÀ i documenti deteriorati.

In ogni caso la SOCIETÀ provvederà a rilasciare un duplicato dei documenti richiesti come previsto dall'art. 12 del Regolamento ISVAP (ad oggi IVASS) n.13 del 06/02/2008.

Art. 11 – Denuncia di sinistro e accesso agli atti dell'impresa

11.1) Modalità di denuncia

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso alla SOCIETÀ contattando il Servizio Sinistri:

NUMERO VERDE SINISTRI 800.48.43.43 Dall'estero: +39.045.8181941
Lunedì – Venerdì 8.30 - 18.00

Alla telefonata deve seguire, **entro 3 giorni**, una **denuncia** scritta da inviarsi per posta o a mezzo fax a:

Arca Assicurazioni – Servizio Sinistri – Via del Fante, 21 – 37122 Verona
fax 045.81.92.397

11.2) Denuncia sulla garanzia R.C.A.

La denuncia deve essere redatta, anche in assenza di accordo tra le parti, utilizzando il "Modulo Blu - Constatazione Amichevole", che l'assicurato avrà cura di compilare in ogni sua parte.

11.3) Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

a. Risarcimento diretto

Qualora ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 254/2006, l'assicurato richiede il risarcimento del danno subito direttamente alla SOCIETÀ. La richiesta di risarcimento deve essere formulata con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 254/2006. La società deve, nei termini di Legge, informare il danneggiato se il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione della procedura di Risarcimento diretto, e deve fornire allo stesso l'assistenza informativa e tecnica necessaria per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, la società deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni e la SOCIETÀ deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; entro trenta giorni nel caso di danni a cose, quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di lesioni alla persona.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, la SOCIETÀ è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In ogni caso, la SOCIETÀ è comunque tenuta ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti della SOCIETÀ. I danni a cose vengono valutati in base a estimo peritale e/o a documentazione fiscale. I danni a persona vengono valutati in

base alla documentazione medica comprovante il periodo di inabilità, e nel caso di postumi permanenti mediante visita medico legale; la loro quantificazione è operata in base al DM 3/7/2003 riportante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, nonché in base a quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private e relativi Decreti Ministeriali di aggiornamento.

b. Non applicabilità del Risarcimento diretto

In caso di sinistro che non rientri nell'ambito di cui alla lettera a) "Risarcimento diretto", il danneggiato richiede il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo responsabile con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, l'assicuratore deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni. L'assicuratore deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; ridotto a trenta giorni quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di danni alla persona. I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In caso di mancata accettazione, l'assicuratore è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore. Nel caso in cui il danneggiato agisca in giudizio nei confronti dell'assicurato, quest'ultimo ai sensi dell'art. 13 – Gestione delle Vertenze della presente Sezione è tenuto a cedere alla Società, che ne sosterrà tutti i relativi costi, la gestione della lite.

c. Incidente stradale con controparti estere

- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso Consap scrivendo al seguente indirizzo: Consap S.p.A. - Via Yser, 14, 00187 Roma e indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati. Nel sito internet www.consap.it è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo (mandatari per la gestione e la liquidazione dei sinistri R.C. Auto), consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei sinistri in Italia.
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro ovvero, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureau nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureau nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema Carta Verde sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. (www.ucimi.it).

d. Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Danni ai terzi trasportati

Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dai terzi trasportati nei veicoli assicurati è risarcito da Arca Assicurazioni entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento i terzi trasportati devono promuovere nei confronti di Arca Assicurazioni la procedura di liquidazione prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

11.4) Accesso agli atti dell'Impresa

Il Contraente ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, ed in ogni caso trascorsi centoventi

giorni dalla data del sinistro. La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante atto scritto inviato tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero consegnato a mano, e deve contenere il motivo della richiesta, i documenti richiesti e la copia di un documento di riconoscimento. Il richiedente è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla SOCIETÀ.

Art. 13 – Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La SOCIETÀ non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Art. 14 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Sezione B – RCA Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La SOCIETÀ garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione, anche in aree private, del veicolo identificato in contratto, entro i limiti dei massimali convenuti. Tali massimali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e in subordine, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di seguito descritte.

Rimorchi muniti di targa propria – “rischio statico”

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione; per i rimorchi a uso abitazione sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. L'assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna dal rimorchio descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

Art. 2 – Soggetti esclusi dalla garanzia RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto RCA limitatamente ai danni alle cose i seguenti soggetti:
 - a. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 - b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
 - c. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 – Estensioni automaticamente operanti

Le seguenti estensioni sono sempre incluse nella garanzia RCA e sono operanti senza il pagamento di sovrappremio:

Circolazione in aree private:

La garanzia copre la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali).

Sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati: la garanzia copre i danni a terzi prodotti dalla sosta di rimorchi e semirimorchi, macchine operatrici e carrelli trainati purché non muniti di targa propria, se staccati dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dal veicolo assicurato, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato.

Qualora installato ed omologato, sono compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.

Art. 4 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e, più in

generale, per tutti i danni derivanti dalla partecipazione a corse di velocità inclusi i rallies automobilistici;

- b) se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo o se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) nel caso di danni alla pavimentazione stradale causati dalla circolazione di mezzi cingolati, mezzi adibiti al trasporto marmi e mezzi sgombraneve;
- f) se il conducente al momento del sinistro risulta in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sanzionabili ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;
- g) nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente o da un suo collaboratore non dipendente (c.d. collaboratore occasionale) legittimato alla guida ai sensi della legge n. 21 del 15 gennaio 1992;
- h) per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;
- i) per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa, e, più in generale per tutti i danni da contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- j) all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;
- k) nel caso di dolo del conducente.

Art. 5 – Rivalse

Nei casi elencati al precedente articolo e nelle seguenti ipotesi:

- dichiarazioni e comunicazioni del Contraente inesatte o reticenti, art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni della Sezione A – Norme Comuni;
- qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;
- nel caso di mancata restituzione del Certificato Internazionale di Assicurazione ad Arca Assicurazioni qualora la corrispondente polizza abbia cessato di avere la validità o sia sospesa prima della scadenza indicata sul Certificato Internazionale di Assicurazione.

Come previsto dall'art. 144 della Legge, la SOCIETÀ matura un diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

Art. 6 – Rinuncia alla rivalsa e operatività della copertura

A parziale deroga del precedente art. 5 – Rivalse, la SOCIETÀ non eserciterà il diritto di Rivalsa nelle seguenti ipotesi:

- relativamente all'art 4) punto b) che precede se la mancanza di abilitazione consiste nella patente scaduta e sempre che il conducente ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- relativamente all'art 4) punto h) che precede se il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa risulta da una pattuizione espressamente indicata in polizza e sia stato pagato il correlativo sovrappremio.

Art. 7 – Periodo di osservazione della sinistrosità per l'applicazione delle regole evolutive

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle formule tariffarie elencate all'art. 11 della presente Sezione, si considera come periodo di effettiva copertura quello che inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso.

Art. 8 – Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

Ai fini dell'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE per l'attribuzione del MALUS si considerano:

- a) I SINISTRI OSSERVATI con:
 - RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
 - RESPONSABILITÀ PARITARIA con una percentuale di RESPONSABILITÀ PARITARIA CUMULATA pari ad almeno il 51%.
- b) Per le annualità successive a quella della stipulazione della POLIZZA la SOCIETÀ considera inoltre:
 - i SINISTRI TARDIVI
 - i SINISTRI relativi a POLIZZE TEMPORANEE qualora successivamente alla polizza temporanea venga stipulata una polizza di durata annuale (o di anno più frazione).

I pagamenti di SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA non concorrono all'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE ma la percentuale di RESPONSABILITÀ viene annotata nell'ATTESTATO DI RISCHIO.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso SINISTRO, non determinano l'applicazione del MALUS. In mancanza di pagamento, anche parziale, di DANNI – anche in presenza di DENUNCIA DI SINISTRO o di richiesta di RISARCIMENTO - il contratto è considerato privo di SINISTRI.

Facoltà del CONTRAENTE di evitare applicazioni di MALUS rimborsando i SINISTRI liquidati

Il CONTRAENTE può evitare le penalizzazioni in MALUS derivanti dall'applicazione delle REGOLE EVOLUTIVE offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o per alcuni, dei SINISTRI avvenuti nel PERIODO DI OSSERVAZIONE. Tale facoltà riguarda solo i SINISTRI liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro 10 mesi dalla scadenza contrattuale rivolgendosi:

- a CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it) per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di RISARCIMENTO DIRETTO;
- alla SOCIETÀ per tutti gli altri sinistri da questa liquidati.

Art. 9 – Attestazione dello stato di rischio**9.1 Modalità di rilascio e aventi diritto**

In occasione di ogni scadenza annuale, e sempreché si sia concluso, il PERIODO DI OSSERVAZIONE, la SOCIETÀ consegna l'ATTESTATO DI RISCHIO al CONTRAENTE e, se persona diversa, all'AVENTE DIRITTO. La consegna avviene in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la pubblicazione dell'attestato nell'AREA RISERVATA *My Arca* all'interno del sito web della SOCIETÀ (www.arcassicura.it).

Il CONTRAENTE ha la possibilità di richiedere l'ATTESTATO DI RISCHIO anche con modalità telematiche aggiuntive tra quelle previste dalla SOCIETÀ e riportate sul sito. Qualora il CONTRAENTE sia persona diversa dall'AVENTE DIRITTO, si applicheranno anche a quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il CONTRAENTE. L'AVENTE DIRITTO, anche per il tramite di una persona dallo stesso designata purché munita di apposita delega scritta, può richiedere l'ATTESTATO DI RISCHIO anche in forma cartacea rivolgendosi direttamente all'intermediario. Tale documento ha però solamente valenza informativa e non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto (Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015).

Se il VEICOLO è intestato a più soggetti, l'obbligo di consegna al PROPRIETARIO, se diverso dal CONTRAENTE, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della SOCIETÀ, con la consegna al soggetto AVENTE DIRITTO indicato in POLIZZA come PROPRIETARIO;
- per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli AVENTI DIRITTO possono richiedere in qualunque momento L'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO relativa agli ultimi 5 anni. In tal caso la SOCIETÀ consegna per via telematica ed entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, l'ATTESTATO DI RISCHIO comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il PERIODO DI OSSERVAZIONE. Gli attestati così rilasciati non possono essere utilizzati dagli AVENTI DIRITTO in sede di stipula di un nuovo contratto.

L'ATTESTATO DI RISCHIO viene consegnato anche nei seguenti casi sempreché il PERIODO DI OSSERVAZIONE risulti concluso: FURTO del VEICOLO, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, vendita del VEICOLO con

risoluzione o cessione del contratto. In caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, l'ATTESTATO DI RISCHIO viene rilasciato in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

L'ATTESTATO DI RISCHIO conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce. In caso di mancato rinnovo per non utilizzo del VEICOLO, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'ATTESTATO DI RISCHIO può essere utilizzato a condizione che il CONTRAENTE o il PROPRIETARIO del VEICOLO dichiari che il VEICOLO non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l'art. 3 – Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e diritto di rivalsa da parte di Arca Assicurazioni, della Sezione A.

In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'ATTESTAZIONE non è più valida.

In assenza di ATTESTAZIONE valida l'assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.) 18.

La SOCIETÀ non rilascia l'ATTESTAZIONE nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto un'efficacia inferiore all'anno per mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

9.2 Contenuto dell'attestato

L'ATTESTATO DI RISCHIO riporta:

- a) la denominazione della SOCIETÀ;
- b) il nome ed il codice fiscale del CONTRAENTE (in caso di persona giuridica la denominazione della ditta/denominazione sociale ed il relativo codice fiscale/partita IVA);
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al PROPRIETARIO ovvero ad altro AVENTE DIRITTO;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati identificativi del VEICOLO (targa o, se non è prescritta, il telaio);
- f) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale si rilascia l'ATTESTATO;
- h) una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei SINISTRI pagati (anche a titolo parziale) con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e con RESPONSABILITÀ PARITARIA nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- i) la percentuale di responsabilità per i SINISTRI con RESPONSABILITÀ PARITARIA;
- j) gli eventuali importi delle FRANCHIGIE, richiesti e non corrisposti dall'ASSICURATO;
- k) il CODICE IUR;
- l) nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4 - bis, della LEGGE, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'ATTESTATO dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli ATTESTATI successivi al primo;
- m) la CLASSE CU di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula TARIFFARIA BONUS/MALUS che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del PREMIO in relazione al verificarsi o meno di SINISTRI vengono indicate anche la CLASSE INTERNA di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

9.3 Utilizzo dell'ATTESTATO DI RISCHIO per il recupero della classe di merito da parte di una persona fisica ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis della LEGGE

- a) La SOCIETA', in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistata dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare (circostanza che deve essere comprovata dal certificato di stato famiglia) non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. c.d. "Classe Familiare").
- b) In caso di FURTO del VEICOLO assicurato il PROPRIETARIO del VEICOLO (o il LOCATARIO in caso leasing) può beneficiare della CLASSE DI MERITO maturata per altro VEICOLO di sua proprietà (o in leasing).

Art. 10 – Classe universale CU – Criteri di assegnazione

La classe di merito CU di assegnazione al momento dell'emissione della stipulazione della Polizza – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'Attestato sullo Stato del Rischio non riporti la classe di merito CU.

Il citato Provvedimento disciplina anche le Regole Evolutive della classe CU per le annualità successive, la quale viene determinata sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo e secondo quanto riportato nella "Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU" riportata nel Provvedimento".

Art. 11 – Formule Tariffarie

Al momento della conclusione del contratto il contraente, in funzione del veicolo da assicurare, deve scegliere una tra le seguenti formule tariffarie:

- bonus/malus;
- tariffa fissa (valida solo per rimorchi autovetture).

La formula tariffaria bonus/malus prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

La forma tariffa fissa prevede l'applicazione di un premio che, indipendentemente dal verificarsi o meno di sinistri, non prevede modifiche.

Art. 12 – Sostituzione del contratto per cambio del veicolo

La sostituzione con modifica del proprietario è ammessa solamente nei casi disciplinati all'art. 7 punto c) della Sezione A.

Qualora il veicolo assicurato sia venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito o esportato all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, il Contraente può, chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario.

In tal caso Arca Assicurazioni procede secondo le seguenti modalità:

- a) Sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore e con la stessa formula tariffaria
Vengono mantenute la classe di merito e la classe CU.
- b) Sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore ma con formula tariffaria diversa
La classe di merito viene determinata applicando, in base alla formula tariffaria operante sul contratto, le regole indicate dal seguente art. 13 punto 3.3 – Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.
- c) Sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente a un settore tariffario diverso.
Si ha interruzione del periodo di osservazione; al contratto verrà assegnata la classe CU 14 mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti al precedente art. 10 – Classe Universale CU – Criteri di assegnazione della presente sezione.

Art. 13 – Bonus/malus (solo per le autovetture)

La presente formula tariffaria prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

A) CLASSI DI MERITO

Sono previste 25 classi di merito (18 classi più 7 classi di Superbonus).

B) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Al contratto viene attribuita una classe di merito Arca in base alle dichiarazioni del Contraente e alla documentazione fornita secondo modalità sotto riportate.

1) Prima Immatricolazione

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 13**, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il Contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà;**
- b) **la classe 18**, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 6 mesi o **in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.**

2) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta:

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 14**, se la voltura è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il Contraente esibisce la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà oppure se esibisce l'appendice di cessione del contratto;**
- b) **la classe 18**, se la voltura è avvenuta da oltre 6 mesi o in caso di **mancata esibizione della documentazione di cui sopra.**

3) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, l'assegnazione della classe di merito CU avverrà utilizzando l'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati.

Si precisa che l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale l'attestazione si riferisce.

a) Attestazione non presente in Banca Dati

Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, Arca acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che permette di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU, della classe interna

In caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità, e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente tale informazione anche in via telematica, viene presa a riferimento, per l'assegnazione della classe Arca, la classe CU risultante dall'ultimo attestato presente nella banca dati.

b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati

In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisirla anche in via telematica, il Contraente è tenuto, su richiesta della Società, a rilasciare la suddetta dichiarazione per l'intero quinquennio precedente. L'impresa, con finalità probatorie e di verifica, ha facoltà di richiedere al Contraente precedenti attestati cartacei o contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di tale documentazione probatoria il contratto viene acquisito nella classe CU di massima penalizzazione.

Una volta determinata la classe CU ed acquisite le informazioni sulla storia assicurativa si procede a determinare la classe Arca con le modalità di seguito dettagliate.

Relativamente ai punti a) e b) di cui sopra, la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, provvederà alla riclassificazione del contratto.

3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa

La classe Arca viene determinata considerando:

- la classe CU di assegnazione riportata nell'attestato di rischio;
- i sinistri osservati negli ultimi 3 anni di storia assicurativa intesi come anno corrente più le 2 annualità precedenti risultanti dall'attestato di rischio. Per sinistri osservati si intendono tutti i sinistri pagati indipendentemente dal grado di responsabilità (principale o non principale), i Sinistri pagati che

abbiano provocato esclusivamente danni a cose e i sinistri pagati o riservati che abbiano provocato danni a persone.

Le regole sotto riportate si applicano in tutti i casi, fermo restando che la massima classe di assegnazione è la classe 18.

Regole per la determinazione della classe di assegnazione Arca

Sinistri osservati negli ultimi 3 anni (anno corrente + 2 annualità precedenti)	Classe interna Arca
0	CU
1	CU+2
2	CU+4
3	CU+6
4	CU+8
5 o più	Cu+10

Classe di Superbonus

Viene assegnata una classe Arca di Superbonus in presenza dei seguenti requisiti:

- il veicolo non era precedentemente assicurato con polizza temporanea
- l'intestatario al P.R.A è una persona fisica di età superiore ai 31 anni;
- il Contraente consegna un attestato di rischio con classe di assegnazione CU 1;
- il Contraente non si avvale, nel presente contratto, delle agevolazioni previste dalla Legge 40/2007;
- il veicolo è stato assicurato e non risultano sinistri di nessun tipo negli ultimi tre anni (anno corrente più le due annualità precedenti).

Classi di Superbonus

Classe CU di assegnazione	1	1	1	1	1	1	1
Età' intestatario veicolo	32	33	34	35	36	37	Oltre
Classe di Superbonus	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A

3.2 – Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni

Se l'Attestato di Rischio è scaduto da meno di 5 anni, il contratto viene assegnato alla Classe Interna di assegnazione riportata nell'Attestato di Rischio.

Nel caso in cui l'attestato sia scaduto da oltre 15 giorni vale quanto indicato al successivo punto 3.6.

3.3 – Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione, la classe di merito interna da attribuire al contratto viene determinata partendo dalla classe CU e sulla base delle indicazioni di cui al precedente punto 3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa – Classi di Superbonus.

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato al precedente art. 10) Classe Universale CU – Criteri di assegnazione, e poi si procede all'individuazione della classe di merito interna in base a quanto indicato al comma precedente.

3.4 – Veicolo assicurato all'estero

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 salvo che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della CU in base ai criteri esposti all'art. 10 – Classe universale CU – Criteri di assegnazione. La validità della dichiarazione della Compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al precedente punto 3 – Veicolo già assicurato.

3.5 – Veicolo assicurato con contratto temporaneo

Il contratto è assegnato alla classe di merito interna corrispondente alla classe CU indicata sul contratto temporaneo, del quale il Contraente è tenuto a esibire copia.

Qualora il contratto temporaneo precedente non riporti la classe CU il contratto verrà assegnato alla classe CU 14. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al precedente punto 3 – Veicolo già assicurato.

3.6 – Veicolo con contratto di durata non inferiore all'anno e attestato di rischio scaduto da oltre 15 giorni

Se nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto il veicolo non ha circolato, **il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione** nella quale attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo intercorso tra la scadenza del precedente contratto e la data di decorrenza della polizza:

a) se il precedente contratto è scaduto da meno di 5 anni la classe di merito viene determinata applicando le regole di cui al precedente punto 3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa. Qualora invece il contraente presenti un attestato di rischio rilasciato da Arca Assicurazioni, la classe Arca viene determinata applicando le regole di cui al precedente punto 3.2 – Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni.

Se il Contraente non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione viene assegnata la classe 18.

b) se invece il veicolo ha circolato o il precedente contratto è scaduto da oltre 5 anni viene assegnata **la classe 18**.

3.7 – Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile **il Contraente deve rilasciare una dichiarazione precisando** che alla precedente compagnia è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, nella medesima dichiarazione fornisce le indicazioni necessarie alla ricostruzione della sua posizione assicurativa secondo quanto previsto al precedente punto 3 – Veicolo già assicurato lettere a) Attestazione non presente in Banca Dati e b) Completa assenza di attestazioni di rischio in Banca Dati.

3.8 – Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Nel caso in cui **il Contraente non consegna l'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito il contratto è assegnato alla **classe di merito 18**.

Revisione della classe di merito

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto **il Contraente presenti i documenti mancanti** Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della classe di merito attribuendo al contratto quella risultante dalla documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al Contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

3.9 – Veicolo assicurato a seguito di: furto, alienazione, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

1. il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2. **sia esibita idonea documentazione comprovante** il furto, la consegna in conto vendita, la vendita, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato;
3. **il Contraente disponga di un attestato di rischio** relativo al veicolo precedentemente assicurato;
4. il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai seguenti criteri:

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario:

- se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è bonus/malus o bonus/malus con franchigia, ed è presente la classe CU al contratto viene attribuita la classe di merito interna individuata in base alle modalità descritte ai precedenti punto 3.1 – Veicolo già assicurato con altra impresa o 3.2 – Veicolo già assicurato con Arca Assicurazioni;

in caso di formule tariffarie diverse e/o di mancata indicazione della classe CU la classe interna viene determinata in base a quanto previsto al precedente punto 3.3 – Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU.

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario

al contratto verrà assegnata la classe CU 14, mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti al precedente art. 10 – Classe universale CU – Criteri di assegnazione sulla base della sinistrosità pregressa presente al momento dell'emissione del contratto.

Nel caso in cui il **Contraente non fornisca la documentazione** necessaria, al contratto viene attribuita la **classe 18** fermo quanto previsto al precedente punto 3.8 – Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito.

C) REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole evolutive previste nella seguente tabella:

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive si intendono "sinistri osservati" i sinistri per i quali, all'interno del periodo di osservazione (definito dal precedente art. 7) è stato effettuato un pagamento, anche a titolo parziale di un sinistro penalizzante (definito dal precedente art. 8) da parte della SOCIETÀ o da altra impresa che aveva precedentemente assicurato il veicolo e che ne ha dato comunicazione alla SOCIETÀ tramite la Banca Dati degli Attestati di rischio.

In presenza di sinistri osservati viene assegnato al contratto un peggioramento di classe che determina un aumento di premio.

Regole evolutive

Classe B/M Arca Iniziale	Classe di merito assegnata in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
7A	7A	3A	02	06	10
6A	7A	2A	03	07	11
5A	6A	1A	04	08	12
4A	5A	01	05	09	13
3A	4A	02	06	10	14
2A	3A	03	07	11	15
1A	2A	04	08	12	16
01	1A	05	09	13	17
02	01	06	10	14	18
03	02	07	11	15	18
04	03	08	12	16	18
05	04	09	13	17	18
06	05	10	14	18	18
07	06	11	15	18	18
08	07	12	16	18	18
09	08	13	17	18	18
10	09	14	18	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. 14 - Anni di anzianità assicurativa

Al contratto viene assegnata una classe di Anzianità Assicurativa che considera gli anni di esperienza assicurativa effettivamente maturati dall'Avente Diritto al momento dell'emissione della Polizza. Nel caso

in cui, il Contraente stipuli il contratto avvalendosi di un Attestato di Rischio rilasciato dalla Società, scaduto da meno di 5 anni, e la figura dell'Avente Diritto riportato in Polizza coincida con quello dell'Attestato di Rischio, la Società mantiene la medesima classe di anzianità assicurativa eventualmente già assegnata.

L'Anzianità Assicurativa viene applicata solo se l'Avente Diritto è una persona fisica e a prescindere dalla dichiarazione del Contraente ed evolve nelle annualità successive come riportato nella tabella che segue:

Anni di Anzianità assicurativa desunti dalla tabella di sinistrosità pregressa

Anzianità assicurativa	Tabella di sinistrosità al momento dell'emissione della polizza					
	Anno in corso	1 anno precedente	2 anno precedente	3 anno precedente	4 anno precedente	5 anno precedente
0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
1	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
2	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND	NA/ND
3	>=0	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND	NA/ND
4	>=0	>=0	>=0	>=0	NA/ND	NA/ND
5	>=0	>=0	>=0	>=0	>=0	NA/ND
6	>=0	>=0	>=0	>=0	>=0	>=0
4	Altre combinazioni con due o più NA/ND					
6	Altro					

Modalità di apertura sinistri

SERVIZIO SINISTRI

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto
dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

per telefono dall'Italia
al numero verde gratuito



dall'estero: **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a:

per fax:
Servizio Sinistri Auto **045.8192397**

per telegramma indirizzato a:
Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri
Via del Fante, 21 - 37122 Verona

tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
- numero del CONTRATTO;

MODULO RICHIESTA DI RECESSO PER RIPENSAMENTO

Il sottoscritto _____ contrante della polizza _____
che assicura il veicolo con targa/telaio _____

richiede

di esercitare il diritto di recesso per ripensamento ai sensi delle Condizioni di Assicurazione – art. 2
“Decorrenza del contratto e pagamento del premio” Sezione A.

A tal riguardo allega alla presente i seguenti documenti in originale:

- scheda di polizza
- certificato di assicurazione
- Certificato Internazionale di Assicurazione

dichiara inoltre di non avere avuto nessun tipo di sinistro nel periodo di validità del presente contratto.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

AUTO BASIC

Autovetture e Rimorchi Autovetture



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il “Responsabile per la protezione dei dati” del Gruppo Unipol, per il tramite del “Supporto DPO” della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.